



Città di
Alba Adriatica
Provincia di Teramo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO –

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n.50 convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96, della L.R. 11/1993 e s.m., L.R. 75/1995 e s.m., L.R. 78/2000 e s.m. e dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 3/2020.

2. Nel regolamento sono stabiliti i presupposti, il soggetto attivo, i soggetti passivi dell'imposta, la misura dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le esenzioni, il versamento dell'imposta, il controllo e l'accertamento dell'imposta, le sanzioni, la riscossione coattiva, i rimborsi e gli interessi, il contenzioso, la relazione al Consiglio, il rendiconto annuale, il Funzionario Responsabile e l'entrata in vigore dell'imposta.

ART. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO –

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e decorre dal 1 luglio 2019 nel rispetto di quanto stabilito dall'art.3 della Legge 27 luglio 2000 n.212.

2. Viene istituita esclusivamente per i soggiorni ricadenti nel periodo tra il 1 luglio ed il 31 agosto per l'anno 2019 e per i soggiorni ricadenti nel periodo 15 giugno ed il 31 agosto per gli anni successivi al 2019. Dall'anno 2023 l'imposta di soggiorno è istituita per tutti i soggiorni ricadenti nel periodo 01 gennaio – 31 dicembre di ogni anno.

3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare esclusivamente interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

4. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 4 bis, l'imposta è corrisposta per ogni pernottamento, fino ad un massimo di n. 10 pernottamenti consecutivi, in qualunque tipo di struttura ricettiva alberghiera (Hotel, Alberghi e Pensioni) ed extralberghiera (Case per Ferie, Ostelli, Esercizi di Affittacamere, Case ed Appartamenti per Vacanze, Residence, Campeggi e Villaggi Turistici, Appartamenti Mobiliati per Uso Turistico, Residence di Campagna, Alloggi Agrituristici e Bed & Breakfast, Residence d'epoca, Strutture di turismo rurale, Country House, tutte le strutture ricettive non ricadenti nelle classificazioni espressamente indicate) nonché negli immobili destinati alla locazione turistica, anche in forma "breve", di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017 n.50, gestiti anche in maniera non imprenditoriale (Appartamenti Turistici ad Uso Vacanze ed Affittacamere), ubicati nel territorio di Alba Adriatica.

4 bis. In fase di deliberazione delle tariffe, la Giunta Comunale può stabilire misure forfettarie settimanali dell'Imposta dovuta per soggiorni stagionali in Aree di Sosta Camper e Campeggio e/o in caso di Locazioni di Appartamenti Turistici ad Uso Vacanze ed Affittacamere. In tali ipotesi resta

esclusa la possibilità di beneficiare di esenzioni e riduzioni anche in presenza dei presupposti di cui al successivo art.5.

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO, SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Il Soggetto Attivo dell’Imposta è il Comune di Alba Adriatica.

2. Il Soggetto Passivo dell’imposta è colui che, non residente nel Comune di Alba Adriatica, pernotta nelle strutture ricettive indicate nel precedente articolo 2.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, a seconda dei casi, corrispondono l’imposta direttamente al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni turistiche, anche in forma breve, di immobili ad uso abitativo.

Nello specifico:

a) al gestore della struttura ricettiva (in caso di Strutture Alberghiere ed Extralberghiere gestite in maniera imprenditoriale);

b) al proprietario dell’immobile o a chiunque ne abbia legalmente il pieno possesso (nel caso di Locazioni di Appartamenti Turistici ad Uso Vacanze ed Affittacamere, gestiti in maniera imprenditoriale e non imprenditoriale, non affidati ai circuiti di intermediazione immobiliare) ed intervenga nel pagamento del canone o corrispettivo;

c) a qualsiasi soggetto a cui venga affidato “apposito mandato” di intermediazione immobiliare finalizzato alla locazione turistiche, anche in forma “breve”, a carattere turistico (in caso di Locazioni di Appartamenti Turistici ad Uso Vacanze ed Affittacamere, gestiti in maniera imprenditoriale e non imprenditoriale, affidati ai circuiti di intermediazione immobiliare) ed intervenga nel pagamento del canone o corrispettivo.

Nel caso di specie l’intermediario si sostituisce al proprietario o al possessore legale, nell’assunzione di tutti gli obblighi sanciti dal presente Regolamento.

4. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all’articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all’art. 4, comma 5-ter del D.L. n. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art. 4, comma 5 - bis del decreto legge n. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017.

5. I gestori dei portali telematici non sono responsabili dell’incasso e del relativo riversamento dell’imposta. Ogni obbligo di riscossione e versamento resta in capo al gestore della struttura ricettiva, al proprietario dell’immobile o al possessore legale (in caso di Locazioni di Appartamenti Turistici ad Uso Vacanze ed Affittacamere gestiti in maniera imprenditoriale e non imprenditoriale) anche quando questi ultimi non intervengano direttamente nel pagamento del canone o del corrispettivo.

ART. 4 - MISURA DELL'IMPOSTA –

- 1.** L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per durata del pernottamento ed è articolata, e graduata, in maniera differenziata tra le diverse tipologie di strutture ricettive di cui all'Art.2 e per i diversi periodi dell'anno.
- 2.** Il valore dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita per Legge.
- 3.** Il Comune di Alba Adriatica comunica preventivamente alle strutture ricettive, con i idonei mezzi di pubblicità, la misura dell'imposta, la decorrenza ed ogni eventuale variazione.

ART. 5 – ESENZIONI -

- 1.** Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. I minorenni fino al quattordicesimo anno di età (da considerarsi alla data di arrivo presso la struttura ricettiva);
 - b. Nei periodi compresi tra il 01.01 ed il 30.04 e tra il 01.10 ed il 31.12, i gruppi organizzati e gli ospiti di eventi organizzati di numero pari o superiore a 20 persone;
 - c. I portatori di handicap ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
 - d. Autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici abilitati, debitamente accreditati, che prestano servizio e assistenza a gruppi organizzati nel numero massimo di n. 1 soggetto esente ogni n.25 partecipanti;
 - e. I malati e gli invalidi al 100%, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie del distretto ASL competente, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
 - f. Soggetti rientranti in casistiche individuate dalla Giunta Comunale di particolare rilevanza sociale;
 - g. I soggetti ospiti per situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, riconosciuti come tali da apposito atto di Giunta o dalla legislazione nazionale;
 - h. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - i. i cittadini stranieri richiedenti protezione nazionale o comunque rientranti in piani nazionali di accoglienza;
 - j. Il personale appartenente alla polizia di Stato ed alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931, numero 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 Maggio 1940, numero 635 nonché il personale appartenente alla Polizia Locale, al Corpo dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e ad Associazioni di Volontariato a carattere sociale, sanitario o ambientale

che soggiornano per esclusivi e comprovati motivi di servizio o missioni di pubblica utilità e assistenza;

k. gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a scolaresche e gruppi di atleti minori di 18 anni. L'esenzione si applica a n.2 accompagnatori ogni quindici minori;

l. Il personale delle strutture ricettive che ivi presta servizio;

m. Ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Alba Adriatica;

n. Iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Alba Adriatica;

2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. La documentazione, che deve contenere tutte le informazioni necessarie a individuare il periodo di soggiorno e il numero dei soggetti interessati, deve essere conservata a cura del gestore ai sensi di Legge.

ART. 6 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA –

1. Coloro i quali pernottano nelle strutture gestite in maniera imprenditoriale sono tenuti a corrispondere l'imposta, entro la data ultima del soggiorno, direttamente al soggetto responsabile della riscossione, il quale rilascia quietanza nominativa e numerata delle somme rimosse con indicazione della seguente causale "Imposta di Soggiorno per €..... fuori campo di applicazione IVA". Le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale non sono tenute ad emettere ricevuta se l'indicazione della riscossione dell'imposta è già contenuta nella fattura.

2. Coloro i quali pernottano nelle strutture gestite in maniera non-imprenditoriale sono tenuti a corrispondere l'imposta, all'inizio del soggiorno (contestualmente alla consegna delle chiavi della struttura in cui pernottano), direttamente al soggetto responsabile della riscossione il quale rilascia quietanza nominativa e numerata delle somme rimosse con indicazione della seguente causale "Imposta di Soggiorno per €..... fuori campo di applicazione IVA".

3. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta rifiuti il pagamento, il responsabile alla riscossione è tenuto a far compilare il modulo di rifiuto. Nel caso in cui il soggetto passivo non intenda compilare il modulo di rifiuto il soggetto responsabile della riscossione provvederà a darne immediata comunicazione all'Ente.

4. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Regolamento, effettua il versamento delle somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Alba Adriatica, entro il giorno 16 (sedici) del mese successivo, attraverso modalità e strumenti a tal fine deliberati/determinati dall'Organo competente.

ART. 7 – OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE, PROPRIETARI IMMOBILI, SOGGETTI AVENTI LA PIENA DISPONIBILITA' DEL BENE IMMOBILIARE, INTERMEDIARI IMMOBILIARI CON MANDATO FINALIZZATO ALLA LOCAZIONE TURISTICA

1. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. La dichiarazione annuale deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

2. I soggetti di cui all'art. 3 comma 3 dalla lettera a) alla lettera c) del presente regolamento, sono tenuti:

a) ad informare in appositi spazi visibili i propri ospiti e/o a pubblicare nel proprio sito internet la notizia dell'applicazione, mediante avvisi multilingue, dell'entità e delle relative esenzioni riguardanti l'imposta di soggiorno;

b) al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, compresi gli appartamenti mobiliati per uso turistico disciplinati dall'articolo 32 della L.R. 75/95, e coloro che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività, devono indicare apposito Codice Identificativo Regionale (CIR) di riferimento di ogni singola unità ricettiva in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali e in qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato. Il codice identificativo regionale è rilasciato al momento dell'inserimento della anagrafica della struttura sul Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo (SITRA);

c) comunicare all'Ufficio Turismo del Comune il proprio CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (CIR);

d) a richiedere il pagamento dell'imposta secondo quanto stabilito dall'art 6 del presente regolamento.

e) a riversare e rendicontare all'Ente Comunale il relativo incasso.

f) dichiarare mensilmente all'Ente, entro il giorno 16 (sedici) del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la struttura, il numero e la natura dei soggetti esenti, l'imposta incassata, gli estremi del versamento della medesima, nonché a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato - come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati) - ed eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

g) conservare ogni documento relativo alla gestione dell'imposta, anche in maniera telematica, per un periodo minimo di 5 anni.

3. Le dichiarazioni di cui sopra, sono effettuate sulla base della modulistica predisposta dal Comune e sono trasmesse al medesimo mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.

4. In gestione di più strutture ricettive caso di da parte dello stesso soggetto, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni in maniera distinta per ogni singola iscrizione associata alla struttura e, conseguentemente, effettuare versamenti e dichiarazioni distinte per ogni singola struttura. In egual modo avrà l'obbligo di richiedere Codice CIR Regionale associato alla struttura.

ART. 8 - CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA -

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 161 e 162 delle Legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché dell'art 1219 del Codice Civile.

2. Ai fini del controllo l'Amministrazione può:

a) invitare i responsabili degli obblighi tributari ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del presente Regolamento, ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti il versamento o la gestione dell'imposta;

b) inviare, ai soggetti di cui al punto a), questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.

c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici di dati e notizie di carattere specifico

3. Il Comune può avvalersi di dati, notizie e qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi, ai gestori e a qualunque soggetto terzo a cui è rilasciata la responsabilità del versamento in base a quanto disposto negli articoli precedenti, e ove necessario tramite reperimento di dati e notizie su siti web di prenotazione e pubblicizzazione delle strutture o previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

4. Il Corpo di Polizia Locale e/o personale incaricato dall'Ente, nell'espletamento delle funzioni di controllo campione, potranno acquisire atti e documenti comprovanti dichiarazioni e versamenti di cui all'art.7 del presente regolamento.

5. Le strutture ricettive a conduzione non imprenditoriale e non iscritte nei registri regionali verranno rilevate, mediante attività di indagine e controllo a campione che permetteranno di individuarne e censirne l'esistenza.

ART. 9 – SANZIONI

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile di cui all'art. 6, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 4 del D.Lgs 23/2011.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I soggetti che contravvengono all'obbligo di riportare il codice identificativo regionale (CIR), ovvero che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata (L.R. 11/1993 art. 2 bis).
7. Per la mancata iscrizione e registrazione di cui all'art. 6 comma 5 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro.
8. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 6 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Ai fini del conteggio degli interessi, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296.

ART.10 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo il dettato della normativa vigente.

ART. 11 - RIMBORSI E INTERESSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 10,00 (dieci/00).
2. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo Ente, per strutture e/o tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed

interessi maturati, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo, previo consenso di quest'ultimo ed apposita istanza del richiedente, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.

3. In caso di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con le somme dovute per le scadenze successive. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta, comprovando inequivocabilmente l'erroneo riversamento delle somme all'Ente. La richiesta deve essere inoltrata dal responsabile degli obblighi tributari e presentata al Comune almeno quindici giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento delle somme con le quali si intende effettuare la compensazione.

4. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

ART.12 – CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 13 - RELAZIONE AL CONSIGLIO

1. Entro la fine dell'anno successivo, la Giunta, relaziona in Consiglio Comunale sui numeri e sugli interventi realizzati nell'anno di riferimento con il gettito dell'imposta di soggiorno, in base ai presupposti sanciti dall'art.2 del presente regolamento.

ART. 14 - RENDICONTO ANNUALE

1. Il Rendiconto annuale di gestione documenta gli introiti e le spese riconducibili all'applicazione dell'Imposta di Soggiorno. Il rendiconto è pubblicato sul sito internet del Comune di Alba Adriatica.

ART. 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è il Responsabile del Servizio "Gestione Bilancio ed Organizzazione Tributi".

2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione, ai sensi dell'art.52 comma 2 del D.Lgs n.446/1197.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta di soggiorno, ai regolamenti interni vigenti, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

4. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 17 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Ogni modifica del regolamento e/o delle tariffe dell'imposta di soggiorno è subordinata al rilascio di un parere obbligatorio non vincolante emesso dalla riunione dei rappresentanti dei comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi.